



Ministero dell'Istruzione  
Istituto Comprensivo Como Prestino – Breccia  
Via Picchi 6 – 22100 Como - Tel: 031 507192 - Fax: 031 5004738  
[WWW.ICCOMOPRESTINO.EDU.IT](http://WWW.ICCOMOPRESTINO.EDU.IT) - E-MAIL: [COIC81300N@ISTRUZIONE.IT](mailto:COIC81300N@ISTRUZIONE.IT) -  
PEC: [COIC81300N@PEC.ISTRUZIONE.IT](mailto:COIC81300N@PEC.ISTRUZIONE.IT)

CF:80020220135 – CODICE UNIVOCO UFFICIO: UF74US - CODICE IPA: ISTSC\_COIC81300N

Prot.n. 0005215/IV.8

p.c. RSPP Ing. De Paola

Como, 5/12/2021

MC Dr. Iorno

**A tutto il personale in servizio**

RLS Prof. Perna

**Al DSGA**

RSU

**Al sito**

**Agli atti**

Oggetto: **Decreto-Legge 26 Novembre 2021 n.172 - Obbligo vaccinale e il nuovo Certificato verde - Le azioni del dirigente scolastico**

### **IL DIRIGENTE SCOLASTICO**

Effettuati gli opportuni approfondimenti, preso atto della sequenza di norme e disposizioni emanate dai superiori Uffici, comunica a tutto il personale quanto segue.

Il **DECRETO-LEGGE 26 novembre 2021 n. 172** contenente misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali è in vigore dal **27-11-2021**.

Il decreto, per **alcune categorie** di soggetti che prestano la propria attività lavorativa a **stretto contatto con persone non ancora vaccinate**, ha introdotto l'obbligo vaccinale e ulteriori disposizioni sull'impiego delle certificazioni verdi COVID-19 per l'accesso ai luoghi di lavoro.

Dal 15 dicembre prossimo saranno efficaci le nuove regole rivolte, oltre che al personale dei comparti **difesa, sicurezza, sanità e soccorso pubblico**, anche a tutto il **personale scolastico** del sistema nazionale di istruzione, delle scuole non paritarie, dei servizi educativi per l'infanzia, dei CPIA, dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale e dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore.

Non sono abrogati gli obblighi già previsti relativamente alla certificazione verde nella scuola per il personale scolastico e per i soggetti esterni. Per i controlli restano valide le indicazioni già fornite a fine agosto/inizio lezioni.

Nelle more della modifica del provvedimento che ha istituito la **Piattaforma per il controllo del Green Pass** sono autorizzati gli interventi di adeguamento necessari a consentire la verifica del possesso delle sole certificazioni verdi COVID-19.

**Privacy: non vi è nessuna violazione per i seguenti motivi:**

L'art. 6 del D.L. 139 dell'8 ottobre 2021 (decreto «capienze») ha modificato l'art 2- ter del d.lvo 30 giugno 2003, n. 196 prevedendo, tra l'altro, che: « **il trattamento dei dati personali da parte di un'amministrazione pubblica** di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è sempre consentito se necessario per l'adempimento di un compito svolto nel pubblico interesse o per l'esercizio di pubblici poteri a essa attribuiti e che **la finalità del trattamento**, se non espressamente prevista da una legge o un regolamento, possa essere indicata dall'amministrazione pubblica, assicurando adeguata pubblicità all'identità del titolare

del trattamento, alle finalità del trattamento e fornendo ogni altra informazione necessaria ad assicurare un trattamento corretto e trasparente con riguardo ai soggetti interessati e ai loro diritti».

Sul sito di troveranno tutte le informative pubblicate dal nostro DPO Dott. Corbellini rivolte ai soggetti interessati, alcune delle quali in aggiornamento in questi giorni.

### **Adempimento dell'obbligo vaccinale**

L'adempimento dell'obbligo vaccinale previsto per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 comprende il **ciclo vaccinale primario** e, a far data **dal 15 dicembre 2021, la somministrazione della successiva dose di richiamo**, da effettuarsi nel rispetto delle indicazioni e dei termini previsti con circolare del Ministero della salute. La dose di richiamo che potrà essere comunque effettuata a partire dal **quinto mese compiuto** dalla seconda dose dovrà essere effettuato **entro i termini di validità del green pass** (9 mesi).

#### **La vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attività lavorative dei soggetti obbligati**

Il dirigente scolastico invierà una nota il 15 dicembre **a tutto personale scolastico** in servizio che dalla piattaforma risulti **non vaccinato o non prenotato**<sup>1</sup>, compresi gli eventuali lavoratori in smart working, **invitando** a presentare la documentazione necessaria; il personale che non risulti vaccinato alla data del 15 Dicembre, pertanto dovrà presentare

- l'effettuazione della vaccinazione
- l'attestazione relativa all'omissione della stessa
- il differimento della stessa
- la presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi in un termine non superiore a venti giorni dalla ricezione dell'invito
- l'insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale.

I dirigenti scolastici assicurano il rispetto dell'obbligo e verificano immediatamente l'adempimento dell'obbligo vaccinale acquisendo le informazioni necessarie anche secondo le modalità definite dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, l'esenzione alla vaccinazione del lavoratore resta acquisibile direttamente dal datore di lavoro

Nei casi in cui **non risulti**:

- **l'effettuazione della vaccinazione** anti SARS-CoV-2
- **la presentazione della richiesta di vaccinazione nelle modalità stabilite nell'ambito della campagna vaccinale in atto, il dirigente scolastico immediatamente invita l'interessato a produrre la documentazione.**

In caso di **presentazione** di documentazione attestante la **richiesta di vaccinazione** il dirigente scolastico invita l'interessato a trasmettere immediatamente e comunque non oltre tre giorni dalla somministrazione, la certificazione attestante l'adempimento all'obbligo vaccinale.

In caso di avvenuta vaccinazione, il lavoratore non presenta la documentazione entro i tre giorni previsti non opera la sospensione purché in presenza di comprovato motivo o impossibilità alla trasmissione.

L'eventuale mancata vaccinazione nel giorno previsto va giustificata dal medico e deve essere prenotata una nuova data per la vaccinazione.

In caso di **mancata presentazione** della documentazione (effettuazione della vaccinazione, attestazione relativa all'omissione o al differimento, presentazione della richiesta di

---

<sup>1</sup> Nel frattempo il lavoratore risultato **non in regola** entra con modalità precedenti previste per i non vaccinati ante decreto 172 fino all'adempimento dell'obbligo o sospensione

vaccinazione) il dirigente scolastico **accerta l'inosservanza dell'obbligo vaccinale e** ne dà immediata **comunicazione scritta all'interessato**.

L'atto di accertamento dell'inadempimento determina l'immediata **sospensione** dal diritto di svolgere l'attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro, per il periodo di sospensione, non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, **la sospensione opera dopo i 5 gg disponibili per rispondere all'invito del dirigente<sup>2</sup>**

La sospensione è efficace fino alla comunicazione da parte dell'interessato al datore di lavoro dell'avvio (somministrazione della prima dose) o del successivo completamento del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della dose di richiamo, e comunque non oltre il termine di sei mesi a decorrere dal 15 dicembre 2021.

Il dirigente scolastico provvede alla sostituzione del personale docente sospeso mediante l'attribuzione di contratti a tempo determinato – a partire dalla data della sospensione - che si risolvono di diritto nel momento in cui i soggetti sostituiti, avendo adempiuto all'obbligo vaccinale, riacquistano il diritto di svolgere l'attività lavorativa.

Lo svolgimento dell'attività lavorativa in violazione dell'obbligo vaccinale è punito con le sanzioni amministrative già stabilite che vanno da 600 a 1.500 euro. La sanzione è irrogata dal Prefetto.

### **Durata certificazione verde**

Il decreto N.172 del 26 Novembre 2021 riduce la durata della validità del green pass da dodici a nove mesi. I nove mesi decorrono dalla data di completamento del ciclo vaccinale primario.

In caso di somministrazione della dose di richiamo successivo al ciclo vaccinale primario, la certificazione verde COVID-19 ha una validità di nove mesi a far data dalla medesima somministrazione.

### **Per DSGA – Ufficio del personale**

Predisposizione degli atti del procedimento:

- Protocollo del 15 Dicembre
- Circolare per il personale a firma DS
- Supporto attività di controllo
- Predisposizione avvisi al personale
- Scadenziere degli adempimenti
- Accertamento consistenza atti
- Comunicazioni controllo MEF – RGS
- Nomina personale supplente con clausola risolutiva espressa
- Chiusura procedimenti

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Simona Convenga

Documento firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti del Codice dell'Amministrazione Digitale

---

<sup>2</sup> Il provvedimento di sospensione spiega i suoi effetti fino alla comunicazione da parte del dipendente dell'avvio o del successivo completamento del percorso vaccinale primario (prima e seconda dose) o l'avvenuta somministrazione della terza dose, entro comunque un periodo di tempo non superiore a sei mesi a partire dal 15 dicembre 2021.